



## LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Seconda sezione

(ordinanza di decisione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata - artt. 283 e 351 del Codice di procedura civile)

riunita in camera di consiglio e così composta:  
dr./dr.ssa **Roberto Aponte** Presidente  
dr./dr.ssa **Pietro Guidotti** Consigliere  
dr./dr.ssa **Luciano Varotti** Consigliere rel.  
nella causa civile in 2° grado iscritta al n° **1288-1**  
del ruolo generale dell'anno **2017**, vertente

t r a

**[redacted] Spa**, elettivamente domiciliata in Bologna, via Castilgione 4, rappresentato e difeso dall'avvocato **[redacted]** per procura in calce all'appello.

**Appellante**

e

**[redacted] Srl**, **[redacted]**, elettivamente domiciliati in Bologna, via Broccaindosso n. 4, rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuele Argento e Sandro Milani per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

**Appellato**

ha pronunciato la seguente

### O R D I N A N Z A

**ritenuto** che - almeno ad un primo e sommario esame - l'impianto motivazionale della prima decisione non appare affetto da errori o vizi logici o giuridici;

**ritenuto**, pertanto, che non ricorrono i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

**che** il danno lamentato dalla banca appellante non è diverso da quello che deriverebbe dalla mera esecuzione della prima decisione;

**rilevato**, peraltro, che gli appellati hanno dedotto che la sentenza è stata eseguita dalla Banca, avendo quest'ultima "effettuato, con riserva, il versamento della suddetta somma mediante assegni intestati alla Cancelleria dell'Esecuzione del Tribunale di Parma";

**che**, tenuto conto di tale pagamento, è sopravvenuta la carenza di interesse dell'appellante ad ottenere un



provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della prima decisione;

**ritenuto**, infine, che gli atti dispositivi asseritamente compiuti da Vanni Tacca sul proprio patrimonio non hanno alcun rilievo nel presente giudizio (potendo costituire oggetto di revocatoria ordinaria, oppure, se a titolo gratuito, di esecuzione forzata diretta, ai sensi dell'art. 2929 bis del cc);

**p.q.m.**

la Corte, così provvede:

**I.** rigetta l'istanza.

Così deciso in Bologna il 23 giugno 2017, nella camera di consiglio della seconda sezione.

**Il presidente**  
**Roberto Aponte**

IL CASO.it

